

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1090

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato DURAND DE LA PENNE

Presentata il 20 aprile 1959

Estensione a talune categorie di ufficiali generali del criterio stabilito, per la determinazione dello stipendio, dall'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 4 della legge 7 ottobre 1957, n. 969, ha esteso, con effetto dal 1° luglio 1956, ai generali di Corpo d'armata e gradi corrispondenti il criterio stabilito, ai fini della determinazione dello stipendio, dall'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'articolo 1 della legge 26 ottobre 1949, n. 915 (anzianità di grado desunta dall'anzianità di servizio).

Pertanto, anche per gli ufficiali che rivestono o abbiano rivestito il suddetto grado, lo stipendio viene determinato in base all'anzianità di servizio, qualora risulti (come si verifica nella quasi totalità dei casi) più favorevole di quello determinato in base all'anzianità di grado.

Dal beneficio suddetto rimangono tuttavia esclusi ufficiali generali ed ammiragli che conservano, *ad personam*, gradi o cariche non previste dalla gerarchia vigente

(marescialli d'Italia e generali o ammiragli designati di armata) ovvero i gradi di generale o ammiraglio di armata, il cui conferimento è attualmente previsto solo per il tempo di guerra.

Considerato, però, che l'esclusione in parola non appare in alcun modo giustificata nei confronti di ufficiali che furono, secondo la legislazione del tempo, regolarmente investiti dei gradi e cariche suddetti, e bene meritarono della Patria in pace ed in guerra, ritengo rispondente ad equità proporre la estensione, in loro favore dell'accennato criterio, esteso ai generali di Corpo d'armata con la citata legge n. 969.

Sottopongo, pertanto, alla vostra approvazione la presente proposta di legge, il cui modesto onere (essendo i destinatari del provvedimento poche unità) può essere fronteggiato con i normali stanziamenti di bilancio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le detrazioni contemplate dalle lettere a) e b) dell'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'articolo 1 della legge 26 ottobre 1949, n. 915, e

dall'articolo 4 della legge 7 ottobre 1957, n. 969, sono stabilite, per i marescialli d'Italia in anni 35, per i generali ed ammiragli d'armata in anni 31, per i generali di armata aerea in anni 29, per i generali ed ammiragli designati d'armata in anni 31.

Le suddette detrazioni si applicano, se più favorevoli, anche ai fini della riliquidazione delle pensioni, prevista dagli articoli 24 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20.

ART. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1956.

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto nel capitolo n. 493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1958-59.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.